

dossier

Febbraio 2020

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale

Atto del Governo n. 147



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

La verifica delle relazioni tecniche e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della Commissione Bilancio.

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai parlamentari, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – ✉ SBilancioCU@senato.it – 🐦 @SR_Bilancio

Nota di lettura n. 128



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 193

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio del bilancio del Senato della Repubblica.

INDICE

PREMESSA	1
Articoli 1-4 (<i>Modifiche al decreto legislativo 164/2000, al decreto legislativo 93/2011, alla legge 239/2004 e clausola di invarianza finanziaria</i>).....	1

INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

Natura dell'atto:	Schema di decreto legislativo	
Atto del Governo n.	147	
Titolo breve:	Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale	
Riferimento normativo:	Articolo 25 della legge 4 ottobre 2019, n. 117	
Relazione tecnica (RT):	Presente	
	Senato	Camera
Commissioni competenti:	10a (Industria)	X (Attività produttive), XIV (Politiche Unione europea), V (Bilancio)

PREMESSA

Lo schema in esame reca attuazione della direttiva europea 2019/692 di modifica alla precedente direttiva 2009/73 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale.

Il presente schema di decreto è predisposto in base alla delega di cui all'articolo 25 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (legge di delegazione europea 2018).

Articoli 1-4

(Modifiche al decreto legislativo 164/2000, al decreto legislativo 93/2011, alla legge 239/2004 e clausola di invarianza finanziaria)

L'articolo 1 modifica il decreto legislativo 230 maggio 2000, n.164 e prevede la modifica della definizione di interconnettore, allargando la definizione vigente anche alla fattispecie del gasdotto che collega il sistema italiano a quello di un paese terzo fino al territorio degli Stati membri o alle acque territoriali di tale Stato membro. Inoltre è previsto l'allargamento della competenza dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) in materia di risoluzione delle controversie relative alle infrastrutture di coltivazione del gas naturale anche ai gasdotti di coltivazione che hanno origine in un paese terzo e si collegano alla rete italiana.

L'articolo 2 modifica ed integra il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93; in particolare: si prevede la notifica ad ARERA ed alle altre Autorità di regolazione interessate anche degli accordi tecnici su questioni relative all'esercizio degli interconnettori con paesi terzi; viene ampliata la già esistente competenza di ARERA con riferimento alla consultazione e cooperazione con le pertinenti autorità dei paesi terzi relativamente all'esercizio degli interconnettori con i paesi terzi; sono previste le modalità e condizioni in base alle quali il Ministero concede, entro il 24 maggio 2020, una deroga per 20 anni (rinnovabile), agli interconnettori da e verso paesi terzi esistenti alla data del 23 maggio 2019, dall'applicazione delle norme riguardanti il diritto di accesso dei terzi, le tariffe regolamentate e la separazione proprietaria; prevede la procedura di abilitazione da parte della Commissione europea a negoziare, in determinate circostanze, gli accordi relativi all'esercizio di un interconnettore tra l'Italia e un paese terzo; dispone che il Ministro dello sviluppo economico aggiorni le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 11 aprile 2006 e 28 aprile 2006, applicativi del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, non coerenti con le disposizioni del presente decreto legislativo.

L'articolo 3 modifica ed integra la legge 23 agosto 2004, n. 239, prevedendo le modalità e condizioni in base alle quali il Ministero può concedere - su richiesta dei soggetti che investono, in

nuovi interconnettori, o nei potenziamenti di quelli esistenti, tra le reti nazionali di trasporto di gas naturale degli Stati membri dell'Unione europea e la rete di trasporto italiana- un'esenzione, per 25 anni e per una quota di capacità da stabilire volta per volta, dal diritto di accesso dei terzi, ovvero dall'applicazione delle rispettive tariffe regolamentate, o da entrambe le fattispecie, nonché l'esenzione dalla disciplina relativa alla separazione dei sistemi di trasporto e certificazione dei gestori dei sistemi di trasporto. L'esenzione è concessa per motivi oggettivi e che dimostrino che la deroga non ha ripercussioni negative sulla concorrenza, sull'efficace funzionamento del mercato interno del gas naturale o sulla sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione. Sempre lo stesso articolo fissa le modalità e condizioni per l'esenzione nel caso di nuovi interconnettori con paesi terzi o nel potenziamento della capacità di trasporto degli interconnettori con i paesi terzi esistenti.

L'articolo 4 prevede che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT sottolinea come dal provvedimento non derivino nuovi o maggiori oneri, rispettivamente per il personale, dotazioni ed infrastrutture, rispetto agli stanziamenti di bilancio disponibili a legislazione vigente che supportano la dotazione organica e l'attività di istituto delle altre Amministrazioni interessate al presente decreto.

Si limita quindi a descrivere il contenuto degli articoli.

Al riguardo, le norme in esame per i profili di interesse ampliano principalmente le competenze dell'Autorità ARERA, che è inclusa nel perimetro consolidato delle amministrazioni pubbliche anche se si finanzia con contributi a carico dei soggetti esercenti dei tre settori regolati soggetti a contribuzione (energia elettrica e gas, idrico, ciclo gestione dei rifiuti). Tuttavia, posto che l'articolo 4 prevede che l'attuazione del provvedimento dovrà avvenire attraverso le sole risorse disponibili a legislazione vigente che quindi impedirebbe aumenti della contribuzione¹, andrebbe in ogni caso confermato che l'Autorità possa adempiere alle nuove competenze ad invarianza di risorse. Si segnala a tale proposito che non sono forniti dalla RT elementi specifici idonei a dimostrare l'adeguatezza delle risorse disponibili presso l'Autorità.

¹ Inoltre, sulla base della disciplina legislativa, la determinazione dell'aliquota annuale da parte dell'Autorità è rimessa alla approvazione da parte della Presidenza del Consiglio, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.